

# DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

## PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI<sup>1</sup>

Il/La sottoscritto/a Giovanni Montano con riferimento all'incarico di CONSIGLIERE COMUNALE presso COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013

Per l'anno 2026 DICHIARA<sup>2</sup>

l'insussistenza delle seguenti situazioni di INCOMPATIBILITA' disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013 in ragione della tipologia di incarico assunto:

### 1. Sezione valida per gli incarichi amministrativi di vertice

#### 1.1. **Incompatibilità con lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e/o con lo svolgimento di attività professionali:**

Insussistenza ipotesi art. 9, commi 1 e 2<sup>3</sup>, del d.lgs. n. 39/2013

#### 1.2. **Incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali:**

- Insussistenza ipotesi art. 11, comma 1<sup>4</sup>, del d.lgs. n. 39/2013
- Insussistenza ipotesi art. 11, comma 2<sup>5</sup>, del d.lgs. n. 39/2013 se l'incarico si riveste nelle amministrazioni regionali;

<sup>1</sup> Art. 1, comma 2: "Ai fini del presente decreto si intende: a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti.";

<sup>2</sup> Art. 20, comma 2: "Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.";

<sup>3</sup> Art. 9, commi 1 e 2: "Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.";

<sup>4</sup> Art. 11, comma 1: "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (...) sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.";

<sup>5</sup> Art. 11, comma 2: "Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (...) sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione

# DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

- Insussistenza ipotesi art. 11, comma 3<sup>6</sup>, del d.lgs. n. 39/2013 se l'incarico si riveste nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione

## 2. Sezione valida per gli incarichi di Dirigente esterno e interno

### 2.1. *Incompatibilità con lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e/o con lo svolgimento di attività professionali*

- Insussistenza ipotesi art. 9, comma 1 e 2<sup>7</sup>, del d.lgs. n. 39/2013;

## 3. Sezione valida per gli incarichi di Dirigente esterno<sup>8</sup>

### 3.1 *Incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (N.B. si tenga conto dell'esimente di cui all'art. 12, comma 4 – bis, del d.lgs. n. 39/2013)*

- Insussistenza ipotesi art. 12, comma 1<sup>9</sup>, del d.lgs. n. 39/2013;

- Insussistenza ipotesi art. 12, comma 2<sup>10</sup>, del d.lgs. n. 39/2013;

- Insussistenza ipotesi art. 12, comma 3<sup>11</sup>, d.lgs. n. 39/2013 se l'incarico si riveste presso un ente di livello regionale;

---

della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.”;

<sup>6</sup> Art. 11, comma 3: “Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (...) sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico.”;

<sup>7</sup> Cfr. la nota n. 3.

<sup>8</sup> Art. 12, comma 4-bis. “Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico”;

<sup>9</sup> Art. 12, comma 1: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.”;

<sup>10</sup> Art. 12, comma 2: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.”;

<sup>11</sup> Art. 12, comma 3: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.”;

# DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

Insussistenza ipotesi art. 12, comma 4<sup>12</sup>, d.lgs. n. 39/2013 se l'incarico si riveste presso un ente di livello provinciale o comunale;

## DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"<sup>13</sup>.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

Luogo, data

Lourenço di Bonello, 16.06.2026

Firma



<sup>12</sup> Art. 12, comma 4: "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.";

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 14, co, 2, del d.lgs. n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.